

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 56 del 05-04-2017

Oggetto: Ricorso promosso dal Consorzio di Bonifica 9 Catania innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso le sentenze nn. 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - e 27/2017 emesse dalla Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, in data 12/01/2017 - Conferimento incarico all' Avv. Maurizio Nula, Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, ed all' Avv. Antonio Ravi.

L'anno duemiladiciassette, il giorno *cinque*, del mese di *Aprile*, presso la sede del Genio Civile di Enna - Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. del 28 Marzo 2017, n. 25/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con ricorsi incoati innanzi al Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro, gli operai stagionali Burrello Giuseppe RG 6773/2012, Platania Salvatore RG 6771/2012, Spitaleri Alfredo RG 6768/2012, Gulino Fortunato RG 6774/2012, Cantone Salvatore Giovanni RG 6777/2012 e Virgolini Alessi RG 6767/2012 hanno convenuto l'intestato Ente per ivi chiedere, per i motivi ivi meglio esposti, la conversione *ex lege* del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

PRESO ATTO delle sentenze di 1° grado pronunciate dal Tribunale Civile di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, con esito favorevole per tutti i lavoratori ricorrenti, ed esattamente: Burrello Giuseppe - sentenza n. 4319/2015, Platania Salvatore - sentenza n. 4317/2015, Spitaleri Alfredo - sentenza n. 4314/2015, Gulino Fortunato sentenza n. 4320/2015, Cantone Salvatore Giovanni - sentenza n. 4323/2015 e Virgolini Alessi - sentenza n.4312/2015;

VISTA la delibera n. 138 del 27/11/2015 con la quale il Consorzio, in considerazione della gravosità del disposto giudiziale, ha statuito di proporre ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro, al fine di ottenere la riforma delle citate sentenze;

ATTESO che i predetti giudizi di appello sono stati definiti con sentenze, rispettivamente n. 19 - 20 - 21 - 24 - 26 e 27, emesse in data 12/01/2017, con le quali la Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro, pronunciando analoga formula, ha rigettato gli appelli proposti dal Consorzio;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

RITENUTO, per la gravosità di quanto disposto dalla Corte di Appello, necessario proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

CONSIDERATO che con delibera n. 1 del 21.06.2012 del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia è stato istituito l'Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di Bonifica 9 Catania, 10 Siracusa, 7 Caltagirone, con sede presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.17 del 27/03/2014 del Consorzio di Bonifica 6 di Enna, di adesione all'Ufficio Legale Interconsortile;

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale *"La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio i Consorzi 7, 9 e 10, la possono essere conferite ad avvocati esterni,..... nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature superiori, e in ogni caso se ne manifesti l'esigenza a causa di eccessivo carico di lavoro affidato a questi ultimi"*

ACCERTATA la grave carenza di personale e l'eccessivo carico di lavoro assegnato all'Ufficio legale Interconsortile, derivante dall'attività giudiziale, stragiudiziale, dell'attività di consulenza legale; carico di lavoro determinato anche dall'attività svolta a favore degli altri Consorzi di Bonifica. (Vedi nota del Direttore Generale protocollo n 4604 del 20/3/2015 e nota del 14/12/2015, del Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile (prot. n. 18686 del 16/12/2015);

CONSIDERATO che allo stato odierno permangono le criticità e le gravi difficoltà sopra rappresentate;

PRESO ATTO, nelle more dell'assegnazione di personale dipendente abilitato all'esercizio della professione di avvocato, che è necessario supportare l'Ufficio legale con avvocati del libero foro;

RITENUTO opportuno supportare l'Ufficio, nei procedimenti in questione, con l'avvocato Antonino Ravi del libero foro, già difensore di fiducia dell'Ente in altri procedimenti aventi analogo oggetto;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, adottato con delibera consortile n. 17 del 30/01/2017, trasmesso al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 943 del 2 Agosto 2016, con nota prot. n. 2131/2017, per la relativa approvazione;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O. 1, prot. n. 4060/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3317/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., si autorizza l'esercizio provvisorio fino al 30.04.2017, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole del Direttore dell'Ente;

DELIBERA

DI PROPORRE ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso le seguenti sentenze: Burrello Giuseppe - sentenza n. 4319/2015, Platania Salvatore - sentenza n.

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

4317/2015, Spitaleri Alfredo - sentenza n. 4314/2015, Gulino Fortunato sentenza n. 4320/2015, Cantone Salvatore Giovanni - sentenza n. 4323/2015 e Virgolini Alessi - sentenza n.4312/2015, emesse in data 12/01/2017 dalla Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro;

DI NOMINARE, per i motivi indicati in premessa, l'Avv. Maurizio Nula, Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, e l'Avv. Antonino Ravi, per rappresentare e difendere l'intestato Ente nei predetti giudizi, congiuntamente e disgiuntamente, eleggendo domicilio presso la sede del Consorzio di bonifica 9 Catania, in Catania, Via Centuripe 1/A;
DI APPROVARE l'allegato disciplinare di incarico, autorizzandone la sottoscrizione;

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Margiotta)

Certificato Di Pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consorziale dal 06-4-2017 al
Catania li

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it

